



Dott.ssa **Barbara Fabbrini**
Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria

Dott. **Alessandro Leopizzi**
Direttore Generale del personale e della formazione

Nelle "Nuove Linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19" del 19 marzo scorso codesta amministrazione ha stabilito che il periodo di dodici giorni previsto dall'art. 24 del D.L. 18/2020 e fruibile tra marzo ed aprile 2020 in aggiunta ai tre giorni di permesso mensile previsti dall'art.33 comma 3 L.104/1992 "non può essere superato, neppure qualora il medesimo dipendente risulti prestare assistenza a più persone".

Con riferimento a tale limitazione, **assolutamente non contemplata dalla norma**, CGIL CISL E UIL osservano in via generale che il decreto del 17/03/2020 n. 18 **non prevede restrizioni o modifiche alla legge 104/92, limitandosi unicamente a riconoscere ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile in favore di chi già beneficia dei permessi ex lege 104**. Per tale motivo continuano a trovare applicazione anche le circolari interpretative sulla materia, in particolare la circolare INPS 6 marzo 201 n. 32 e la circolare della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1, le quali espressamente contemplano **la cumulabilità dei benefici in favore dei lavoratori che assistono più disabili in condizione di gravità**.

Soprattutto in questa difficile congiuntura per CGIL CISL e UIL **occorre evitare letture restrittive delle norme volte a combattere il rischio di contagio da Covid-19 per non vanificare la finalità delle norme medesime che, come è noto, è quella di contenere la circolazione delle persone nel territorio nonché la presenza dei lavoratori negli uffici con particolare riferimento ai soggetti più svantaggiati tra i quali si annoverano certamente i disabili e coloro che li assistono**.

CGIL CISL e UIL chiedono pertanto la rettifica delle linee di indirizzo di cui in premessa attraverso la espressa previsione della cumulabilità del periodo di dodici giorni in favore di chi assiste più disabili.

Distinti saluti

Roma, 20 marzo 2020

FP CGIL
Russo

CISL FP
Marra

UIL PA
Amoroso